

Scheda n. 1

- il Comune di Veglie, già dotato di Piano di Fabbricazione e Regolamento Edilizio, con delibera di C.C. n. 149 del **2-5-81** ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/80 il P.R.G.; avverso allo stesso furono presentate n. 165 osservazioni, ritenute fondate dall'Amministrazione Comunale;
- la Giunta Regionale Pugliese ha approvato il Piano Regolatore della città di Veglie con Delibera di Giunta Regionale n° 12841 del 30.12.1987, con delle prescrizioni e con il deliberato di accogliere solo 7 osservazioni e di respingere le altre 154 osservazioni al Piano *“in quanto non fondate e basate su argomentazioni di carattere privatistico che non propongono elementi a tutela del pubblico interesse, in coerenza con i criteri di impostazione del P.R.G.”*;

Da queste premesse inizia una lunga storia urbanistica per il territorio vegliese:

- nel 1995 l'Amministrazione Comunale, alla luce del lungo tempo trascorso dalla data di redazione del PRG e ritenuto tale strumento non più aderente alle esigenze del territorio comunale per le continue richieste di Variazioni puntuali al Piano, aveva posto tra gli obiettivi programmatici, la redazione della **Variante Generale** al Piano Urbanistico e aveva proceduto a incaricare l'Ing. Panfilo Traficante con atto di Giunta Comunale n. 165 del 19.03.1996 per la stesura della stessa;
- in data 6/2/99 l'ing. Traficante ha trasmesso il progetto preliminare e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 232 del 16/07/99, sono stati approvati i contenuti del progetto preliminare con allegati suggerimenti e osservazioni per la stesura definitiva del progetto;
- con nota prot. n. 4723 del 3 Maggio 2000, l'Ing. Traficante trasmetteva il progetto definito della Variante al PRG mai più approvata dall'Amministrazione comunale;
- interviene la nuova L.R. urbanistica n. 20/01, che introduceva il P.U.G. come strumento urbanistico generale, al posto del vecchio PRG;
- il Comune di Veglie procedeva alla predisposizione del Documento Programmatico Preliminare al PUG -D.P.P. – a firma del Responsabile della Sezione Urbanistica, arch. Antonio Anglano, e ne prendeva atto con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 3 Giugno 2004; tale atto veniva adottato dal Consiglio Comunale in data 22 Luglio 2004 n. 36, senza però pubblicarlo e assoggettarlo alle osservazioni (comma 3 dell'art. 11 della L.r. 20/2001);

Atti Regionali intervenuti successivamente al 2004

-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 29-8-2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2007, n. 1328

Approvazione definitiva del “Documento regionale di assetto generale (DRAG) – Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali (PUG) – Legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. b) e art. 5, comma 10 bis, adottato con Deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2007, n. 375”;

-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 12-03-2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2008, n. 214

Circolare n. 1/2008 – Note esplicative sulle procedure di formazione dei Piani Urbanistici

Generali dopo l'entrata in vigore del Documento Regionale di Assetto Generale

(DRAG) – Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani urbanistici Generali (PUG).

-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 69 del 30-4-2008

DETERMINAZIONE DEL DIR. SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 7 aprile 2008, n. 24
Accordo di Programma Quadro “E-governement Società dell’informazione” – Atto integrativo– Progetto SJ 005 – Estensione dei servizi informativi integrati per la gestione del territorio (SIT). Avviso pubblico per la sperimentazione delle istruzioni tecniche per la informatizzazione dei PUG nell’ambito del SIT regionale.

-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 31-7-2008

DETERMINAZIONE DEL DIR. SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 8 luglio 2008, n. 44
Accordo di Programma Quadro “EGovernement e Società dell’Informazione” – Atto integrativo – Progetto SJ 005 – Estensione dei servizi informativi integrati per la gestione del territorio (SIT). Avviso pubblico per la sperimentazione delle istruzioni tecniche per la informatizzazione dei PUG nell’ambito del SIT regionale. Approvazione elenco Comuni ammessi al finanziamento.

-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 22-7-2008

Regione Puglia – Assessorato all’Ecologia
Circolare n. 1-2008: Note esplicative sulla procedura di VAS dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 correttivo della Parte Seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.

-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 21-7-2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1178
Atto di Indirizzo di Giunta Regionale per l’introduzione delle <Istruzioni Tecniche per la Informatizzazione dei PUG nell’ambito del SIT Regionale>, in attuazione del DRAG - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei piani urbanistici generali (PUG, approvato con D.G.R. n. 328 del 03.08.07 (L.R. 20/2001 art. 4, comma 3, -lett. b e art. 5, comma 10 bis).

Atti della Giunta Fai

- **Deliberazione G.C. n. 10 del 12-01-06 (indirizzi per la predisposizione del PUG) in realtà nomina di Traficante per la redazione del PUG**
- **Deliberazione G.C. n. 151 del 16-11-07 (da allegare)**
- **Determinazione Dir. Gener. n. 142 R.G. del 5-5-2008 (avviso pubblico per incarico)**

art.57 comma 6° del DPR 163/06- Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - 6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

- **Determinazione Dir. Gener. n. 384 R.G. del 14-11-2008 (incarico a Conversano)**
- **Deliberazione G.C. n. 13 del 12-02-09 (incarico legale per ricorso)**
- **Determinazione Dir. Gener. n. 176 R.G. del 16-6-2009 (annullamento delle due determine di avviso e di incarico)**

Somme preventivate:

- € 10.000,00 intervento 1.09.01.03 (variazione di bilancio?)
- € 5.000,00 per Ufficio di Piano (?)

- Previsione in avviso per incarico: € 95.000,00
- Dalla Regione Puglia per il SIT: € 12.000,00 (certe)

28.12.2010

Antonio Greco

Ipotesi di composizione dell'**Ufficio di Piano:**

A) Coordinamento:

UN GRUPPO FORMATO DA:

- Dirigente Ufficio Urbanistica (per la parte tecnica)
- Un D1 (per la parte amministrativa, segreteria, comunicazione e partecipazione)
- Un consulente scientifico (esterno)

Componenti:

due geometra

B) GRUPPO DI PROGETTAZIONE MULTIDISCIPLINARE

(Un urbanista per il coordinamento generale del gruppo, un esperto per la VAS e aspetti economici, un esperto per aspetti geologici e rischio idraulico, un esperto per aspetti ambientali ed agronomici, un esperto per la mobilità e infrastrutture, un esperto informatico per SIT e comunicazione informatica)

PROPOSTA DI NOMINA MEDIANTE

Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) il prezzo;
- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
(lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007)
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;

- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;
- o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'onori, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del 2008)

5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117](#) e dal [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005](#), in quanto compatibili con il presente codice.

Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

C) GRUPPO DI COLLABORATORI E CONSULENTI VEGLIESI (VOLONTARI)